

TI_GERICHTE 11.1996.2 vom 29. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.2

FR: TI_GERICHTE 11.1996.2 du 29 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.2 del 29 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha obbligato il padre a versare al figlio un contributo di mantenimento di fr. 900.– mensili dal mese di dicembre 1994 sino al termine dell'anno 1995, essenzialmente per ragione di equità. Dopo avere ritenuto che la formazione del figlio poteva essere considerata ultimata con l'ottenimento della licenza universitaria e che il soggiorno negli Stati Uniti e l'intenzione di iscriversi _____ di _____ esulano dal concetto di formazione professionale in via di ultimazione nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC, egli ha fondato il proprio giudizio tenendo conto della convenzione sugli effetti accessori del divorzio sottoscritta dai genitori, con la quale il padre si era impegnato a contribuire fino al momento dell'indipendenza economica del figlio, come pure della difficile situazione esistente sul mercato del lavoro. In sostanza, il primo giudice, tenuto conto che il figlio non aveva violato i propri obblighi nei confronti del padre e che, con il cumulo delle indennità di disoccupazione e del contributo del padre, il figlio aveva avuto una disponibilità almeno fino al mese di dicembre 1994, ha negato all'istante il contributo arretrato e ha obbligato il convenuto a versare il citato contributo fino al mese di dicembre 1995. L'appellante critica tale decisione, ritenendola fondata su un giudizio di equità troppo esteso che trascenderebbe in una profonda ingiustizia. Egli sottolinea che il figlio è indipendente economicamente, poiché ha terminato la propria formazione e percepisce le indennità giornaliere di disoccupazione.

E. 3

La pretesa di mantenimento è fatta valere per il periodo da dicembre 1994 a dicembre 1995. La fattispecie è retta pertanto dall'art. 277 cpv. 2 CC nel tenore precedente la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 1996, secondo cui, se raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui tale formazione possa normalmente concludersi. La formazione deve consentire al figlio di acquisire gli strumenti necessari per rendersi economicamente indipendente e far fronte con le proprie risorse ai beni materiali dell'esistenza (DTF 114 II 207 consid. 3a). Anche dopo la maggiore età, determinanti ai fini dell'obbligo di mantenimento sono le condizioni economiche dei genitori, la capacità e le inclinazioni del figlio, gli altri obblighi alimentari dei genitori, le relazioni personali tra genitori e figli e gli sforzi e i sacrifici che si possono pretendere dal figlio e dall'eventuale suo coniuge (Rep. 1981 321 consid. 2 in fondo e dottrina ivi citata). Inoltre, a norma dell'art. 272 CC, i genitori e i figli si devono vicendevolmente l'assistenza, i riguardi e il

rispetto che il bene della comunione richiede. 4. a) Nella fattispecie l'istante ha ottenuto la licenza in scienze politiche presso l'Università di _____ nell'ottobre 1993 (doc. A), di modo che egli beneficia di una formazione nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC (DTF 117 II 372 segg. consid. 5; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4 a edizione, n. 20.31). Non è in discussione neppure – a giusta ragione – che il soggiorno negli Stati Uniti e l'iscrizione _____ di _____ esulano dal concetto di formazione contemplata dalla legge (DTF 118 II 98). b) Sebbene l'obbligo sancito all'art. 277 cpv. 2 CC abbia carattere di eccezione (DTF 118 II 99 consid. 4a con riferimenti; 117 II 372 consid. 5b), il legislatore ha lasciato aperte soluzioni di equità, prescrivendo che i genitori debbono mantenere il figlio maggiorenne agli studi – per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze – sino al momento in cui la formazione professionale possa concludersi nel debito modo (Rep. 1989 pag. 136 consid. 1 in fondo; DTF 111 II 411 consid. 2a). Anche sotto il profilo equitativo tuttavia l'obbligo di mantenimento viene meno nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere dal figlio che vi provveda da sé, con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 111 II 411-412 consid. 2a). In altri termini, un giudizio in equità trova spazio soltanto nel caso in cui il figlio sia ancora in formazione, e non dopo l'ultimazione della stessa. Del resto la durata dell'obbligo di contributo per il figlio maggiorenne può essere ragionevolmente prolungata, dopo la fine della formazione, per motivi dovuti al servizio militare, alla frequentazione di stages professionali, a malattia, a isolati insuccessi scolastici o a insicurezza nella scelta della professione, mentre qualora il figlio sia disoccupato i genitori sono soggetti, piuttosto, all'obbligo di assistenza (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 62 e 63 ad art. 277; op. cit., n. 20.31; BJM 1988 pag. 80 segg.; 1991 pag. 247). In concreto nessun motivo in tal senso è stato addotto, di modo che l'appello è fondato su questo punto.

E. 5

b/aa; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 92 ad art. 277). b) Dal fascicolo processuale risulta che durante gli studi universitari il padre ha versato un contributo finanche superiore a quello pattuito nella convenzione. Ciò dipendeva dalla circostanza che il padre tratteneva per sé gli assegni familiari e dall'impossibilità per il figlio di ricevere borse o assegni di studio a causa della florida situazione economica dell'appellante (deposizione _____). Nel mese di ottobre 1993 il figlio ha conseguito – come detto – la licenza in scienze politiche (doc. A) e fino al mese di febbraio 1994 il padre ha continuato a versare il noto contributo. Non è contestato inoltre che l'istante si è annunciato alla Cassa di disoccupazione già prima di conseguire la licenza (dall'agosto 1993: interrogatorio formale _____ domanda 6, pag. 3), che ha percepito le indennità di disoccupazione fino al mese di dicembre 1993, che nel mese di gennaio 1994 egli è partito per gli Stati Uniti rimanendovi sino al mese di maggio 1994, che al ritorno si è nuovamente iscritto alla disoccupazione (perché le ricerche di lavoro sono risultate vane) e che ha riscosso indennità fino al decreto supercautelare del 21 novembre 1994 emanato dal Pretore.

E. 6

Nelle circostanze descritte la pretesa di un contributo di mantenimento non può essere tutelata. Intanto il padre poteva ragionevolmente ritenere che con il conseguimento della licenza in scienze politiche il figlio avesse una formazione sufficiente, conforme alle sue attitudini e inclinazioni, per provvedere da sé al proprio mantenimento (DTF 117 II 374 consid. 5 bb). Il figlio ha invero cercato un'occupazione senza successo (cfr. plico lettere di

ricerca lavoro), ma ciò non significa che egli non fosse in grado di far fronte con le proprie risorse al proprio sostentamento. Che poi il padre, dopo la fine dell'università, abbia continuato per un certo periodo a versare un contributo su base volontaria non ha rilievo giuridico, né il figlio ha mai preteso il contrario. Oltre a ciò l'appellato ha fatto capo per almeno 170 giorni alle indennità di disoccupazione, fino all'esaurimento (istanza, pag. 5). È vero che i genitori non sono liberati dal loro obbligo di mantenimento quando il figlio provvede al proprio mantenimento grazie a prestazioni di terzi e non con il provento del suo lavoro o con altri mezzi propri (DTF 123 III 162 consid. 4a), ma nella fattispecie egli non può ragionevolmente esigere che, dopo avere ultimato la propria formazione e percepito indennità di disoccupazione fino all'esaurimento, il padre sia chiamato a contribuire fino al giorno in cui egli otterrà un impiego confacente alle sue capacità e qualifiche professionali (istanza pag. 6). Tale interpretazione offenderebbe il carattere eccezionale dell'art. 277 cpv. 2 CC. Ne discende che l'appello, provvisto di buon diritto, deve essere accolto, senza che occorra esaminare la questione dei rapporti personali tra le parti e quella della possibilità del padre di far fronte al versamento del contributo.

E. 7

Ci si potrebbe invero chiedere se il caso in rassegna non debba essere esaminato nella prospettiva dell'art. 328 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n.62 ad art. 277). Se non che, per quanto il giudice applichi d'ufficio – indipendentemente dalle argomentazioni delle parti – il diritto federale (DTF 109 II 122 consid. b), ciò vale unicamente per l'applicazione del diritto e non per la fattispecie cui esso si riferisce. Le premesse di fatto cui si è ancora un'azione fondata sull'art. 277 cpv. 2 CC non sono identiche a quelle che devono essere poste a fondamento di un'azione basata sull'art. 328 cpv. 1 CC (cfr. ad esempio, sulla nozione di trovarsi nel bisogno, DTF 106 II 292 consid. 3). In concreto non risulta che i presupposti della pretesa fondata sull'art. 328 cpv. 1 CC siano stati discussi dinanzi al Pretore. La pretesa sarà esaminata quindi – dandosi il caso – nel quadro di una nuova azione.

E. 8

Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellato (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili d'appello. Visto l'esito della procedura, deve essere riformato anche il dispositivo sugli oneri di prima sede, che vanno posti a carico dell'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1.

L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste a carico di

_____, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. II. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b)

spese fr. 50.– fr. 450.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di

_____, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.

III. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario